



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 34

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

180^a seduta: martedì 30 giugno 2020

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1560) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3, 4
 MIRABELLI (PD), relatore 3
 PIARULLI (M5S) 4

(534) GIARRUSSO. – Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 4, 6
 CALIENDO (FIBP-UDC) 6
 EVANGELISTA (M5S), relatrice 4
 GRASSO (Misto-LeU) 6

(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 7, 8, 9 e passim
 CUCCA (IV-PSI), relatore 7, 8
 * GIORGIS, sottosegretario di Stato per la giustizia 9
 GRASSO (Misto-LeU) 8, 9
 MIRABELLI (PD) 8, 9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1560) Angela Anna Bruna PIARULLI. – *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1560.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Mirabelli.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-ter al fine di disciplinare, in modo simile a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. La finalità dell'intervento legislativo è quella di «assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione». Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che – precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge – «appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio».

Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-ter del codice di procedura penale prevede che – con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le

esercitava al momento del fatto – sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 2 dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Mi pare una proposta di buon senso, ma dobbiamo capire bene come normarla. Le chiederei a tal fine, Presidente, di consentire lo svolgimento di qualche audizione per capire quali problemi possano esserci a costruire un metodo analogo a quello della magistratura.

PIARULLI (M5S). Vorrei specificare che si tratta soltanto della competenza territoriale, perché oggi coloro che giudicano gli ufficiali di polizia giudiziaria sono gli stessi con cui possono aver lavorato o comunque persone che possono nutrire inimicizie nei loro confronti. Spostando la competenza territoriale si pensa ad una certa imparzialità. Ci tenevo a fare questa precisazione perché ho visto che alcuni commissari sorridere.

Chiederei anche di procedere ad alcune audizioni, come già richiesto dal senatore Mirabelli.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire a martedì 7 luglio alle ore 15.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(534) GIARRUSSO. – *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 534.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, senatrice Evangelista.

EVANGELISTA, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo reca disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato «Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali».

Più nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* del codice penale vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con «propaganda elettorale» si intende – precisa la stessa disposizione – qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che – dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto – alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge dispone l'abrogazione.

Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona – indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).

In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio Regolamento (comma 4).

Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del Comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* del codice penale, il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli

appartenenti alle associazioni, e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Consentitemi una semplice osservazione: il titolo di questo disegno di legge sembrerebbe riferirsi agli appartenenti alle associazioni mafiose e ai sorvegliati speciali, per cui non avrei alcun dubbio a dire che sono favorevole al provvedimento, ma non si tratta di appartenenti alle associazioni mafiose, ma di «indiziati» di appartenere. Allora, essendo «indiziati», il problema si pone anche sotto un profilo costituzionale, per cui la nostra Commissione dovrebbe innanzitutto riunirsi congiuntamente alla 1^a Commissione per valutare il disegno di legge sotto il profilo della costituzionalità.

PRESIDENTE. Come sapete, non siamo noi ad assegnare i disegni di legge, ma la Presidenza. Abbiamo già chiesto alla 1^a Commissione di esprimere un parere in sede consultiva e magari segnaleremo al suo Presidente l'opportunità di richiedere un'assegnazione congiunta. Non c'è problema nel valutare questa ipotesi.

GRASSO (*Misto-LeU*). È opportuno che si chieda alla 1^a Commissione di esprimere un parere in sede consultiva in relazione alla costituzionalità del disegno di legge, ma non è necessario un suo coinvolgimento nella discussione.

PRESIDENTE. Certamente. Il senatore Caliendo ha avanzato la proposta di un'assegnazione congiunta.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). L'ho chiesto perché il disegno di legge si riferisce agli «indiziati» e non agli appartenenti alle associazioni di tipo mafioso.

GRASSO (*Misto-LeU*). Ho capito, però la 1^a Commissione esprimerà un parere su questo. Perché esaminarlo in sede congiunta?

PRESIDENTE. Ribadisco che è stato già richiesto il parere alla 1^a Commissione. Nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire. In tale eventualità, vi chiedo di far pervenire i nominativi entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1709.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 del codice di procedura penale prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere «aggiunta» quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo «se assolutamente indispensabile». Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212 – che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano – in ogni caso – unite agli atti del procedimento.

Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuociono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Nella sostanza, il provvedimento mira ad evitare che si ripetano fatti abbastanza eclatanti accaduti in passato e che si generino situazioni abbastanza imbarazzanti per le persone che vengono interrogate. Ricordate, anche nel corso del dibattimento, la famosa «poltrona che scotta»; chi ha dimestichezza con le aule giudiziarie sa che anche la poltrona del testimone scotta in maniera incredibile.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, vuole richiedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni?

CUCCA, *relatore*. Avrei difficoltà ad indicare soggetti da audire, anche perché mi pare che il disegno di legge sia abbastanza completo.

MIRABELLI (*PD*). Su questo provvedimento, più che richiedere un ciclo di audizioni che non servono, come ha detto il senatore Cucca, mi pare urgente avere il parere della 1^a Commissione.

Sono il secondo firmatario e sono convintissimo del provvedimento, ma è necessario valutare se vi sia la possibilità di un'organizzazione adeguata per far fronte ai compiti che in esso si prevedono, quali la registrazione, la videoregistrazione, eccetera. Penso che ci vogliano degli strumenti. Se già esistono, benissimo.

PRESIDENTE. Sta parlando degli strumenti di registrazione?

MIRABELLI (*PD*). Sì.

GRASSO (*Misto-LeU*). Intende che ci vogliono risorse?

MIRABELLI (*PD*). Non è solo un problema di risorse. Penso che chi si occupa delle Forze dell'ordine ci debba dire se questa cosa è praticabile.

PRESIDENTE. Per questo motivo chiedevo se era necessario svolgere un ciclo di audizioni.

MIRABELLI (PD). Non vorrei fare le audizioni, ma vorrei che la 1^a Commissione si esprimesse. Possiamo chiedere al Sottosegretario se sia possibile fare questi approfondimenti.

GRASSO (Misto-LeU). Si potrebbe chiedere forse anche ai destinatari del provvedimento, magari alle forze di polizia.

MIRABELLI (PD). Senatore Grasso, chiederei al Governo di farci avere, nelle forme che ritiene opportune, magari anche ascoltando un responsabile del Ministero competente, il quadro sulla vicenda. Non so se è il Ministero della giustizia o il Ministero dell'interno che ha il quadro sulla vicenda, ma questo approfondimento ci serve.

GRASSO (Misto-LeU). La competenza è del Ministero dell'interno, non della giustizia. Quando operano le forze di polizia, anche se agiscono sotto la direzione della magistratura ordinaria, i mezzi e l'amministrazione fanno capo al Ministero dell'interno. Solo la direzione e l'obiettivo dell'indagine sono dati dalla magistratura, ma tutto il resto è dato dal Ministero dell'interno. Chiederei comunque, per comprendere l'impatto del provvedimento, di sentire i destinatari delle misure, quindi le forze di polizia che dovranno applicarle.

Vorrei anche capire se si tratta solo delle persone informate sui fatti o di tutti coloro che sono sottoposti ad indagine. Ci sono cioè gli indagati, gli indiziati e gli imputati in tutte le fasi?

MIRABELLI (PD). Solo i testimoni.

PRESIDENTE. In relazione a quanto contenuto nel disegno di legge, sentiamo il Governo se vuole aggiungere qualcosa.

GIORGIS, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Al di là della definizione puntuale della competenza in capo al Ministero della giustizia o al Ministero dell'interno, credo che in ogni caso, quale che sia il Ministero specificamente competente, se la Commissione chiede al Governo una ricostruzione delle condizioni materiali oggi disponibili e degli impegni e strutture che sarebbe necessario predisporre per dare attuazione a questo provvedimento il Governo risponderà sicuramente. Nonostante io non abbia alcun titolo per parlare a nome del Ministero dell'interno, sono certo che di fronte a una richiesta della Commissione il Governo si farà carico, anche in tempi ragionevoli, di dare tutte le informazioni.

Poi si può immaginare che, dopo aver ricevuto un quadro per iscritto delle condizioni materiali, si avvii – se la Commissione lo ritiene – un'interlocuzione in sede di audizione. Ma prima credo che sarebbe opportuno

acquisire alcuni dati di conoscenza oggettiva. Se la Commissione poi deciderà di procedere ad audizioni, il Governo – ripeto – sarà presente.

PRESIDENTE. Possiamo quindi richiedere un’informativa scritta sia al Ministero della giustizia, per quanto di sua competenza, sia al Ministero dell’interno. Resta comunque aperta la possibilità di procedere ad ulteriori audizioni.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

